INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA E RESIDENZA FISCALE

Michele Maria Rossini
Dottore Commercialista in Brescia

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.

PERCHÉ INSISTERE SULL' APPROFONDIMENTO DELLA NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE?

Senza entrare nel merito dell'obbligazione tributaria che trova origine nell'art. 53, comma 1, Cost., si consideri la rilevanza del presupposto territoriale:

- Sia per quanto concerne il ***worldwide principle***;
- Sia per quanto concerne il ***source principle***;

in capo ai soggetti che manifestano capacità contributiva.

Art. 53.

1. **Tutti** (non tutti «i cittadini» contrariamente ad altri richiami) **sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.**
2. **Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.**

ASPETTI GENERALI

❑Nozione

Il concetto di "Residenza Fiscale" determina il collegamento del contribuente con un dato Stato: tale collegamento consente allo Stato di esercitare la propria potestà impositiva sul reddito ovunque prodotto dal contribuente.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Residenza fiscale in ambito internazionale

↓

Convenzioni contro le doppie imposizioni

↓

Funzione di ripartizione potestà impositiva tra Stati

↓

«Tie-breaker rules» (art.4 modello OCSE)

per dirimere casi di doppia residenza fiscale ma non riportate in tutte le convenzioni

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

RESIDENZA FISCALE - DISCIPLINA NAZIONALE

D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

- **Persone fisiche:** Art. 2

- **Persone giuridiche:**

- Art. 5 comma 3 lett. d)
- Art. 73 comma 3

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

LA RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE - ACCERTAMENTO

- L'accertamento dello *status* di residenza - fonte di contenzioso

→ No valutazione *ex ante ma in fase di accertamento*

- Risoluzione n. 471/E del 2008: *«l'accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia è questione di mero fatto che può essere risolta dall'Amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento e non di interpello interpretativo».* Concetto riportato anche nella citata R.M. 351 del 2008.

LA RESIDENZA FISCALE: PERSONE GIURIDICHE

TUIR Art.73, commi 3 e 4:

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la ***sede legale*** *o la* ***sede dell'amministrazione*** *o* ***l'oggetto principale*** *nel territorio dello Stato. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto».*

LA RESIDENZA FISCALE: PERSONE GIURIDICHE

Occorre quindi valutare:

1) la localizzazione o meno nel territorio italiano di uno dei seguenti elementi:

– la sede legale,

– la sede amministrativa,

– l'oggetto principale;

2) la durata della presenza di tali elementi nell'arco del periodo di imposta.

- Si tratta di principi alternativi ed equivalenti (anche se non sempre sufficienti, se presi singolarmente, per stabilire il luogo effettivo di residenza fiscale della società o dell'ente).

LA RESIDENZA FISCALE: PERSONE GIURIDICHE

- **Sede legale:** è la sede stabilita nell'atto costitutivo, ed è pertanto irrilevante il luogo di costituzione della società.
- **Sede amministrativa:** è il luogo nel quale gli amministratori esercitano l'attività di gestione della società o ente.
- **L'oggetto principale:** si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

➢ Collocazione territoriale della **sede legale** – no problematiche particolari: se l'atto costitutivo o lo statuto stabiliscono **in Italia** la sede legale di una società od ente, questo sarà da considerarsi **residente.**

LA RESIDENZA FISCALE: SEDE AMMINISTRATIVA

La nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", deve ritenersi coincidente con quella di "**sede effettiva**" (di matrice civilistica), intesa come il **luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative** e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee.

E' il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

Altri riferimenti in giurisprudenza: Cass. nn. 3604/84, 5359/88, 497/97, 7037/04, 6021/09, 7080/12.

Cfr. art. 4 modello OCSE: sede di direzione effettiva – criterio principale per l'individuazione della residenza.

LA RESIDENZA FISCALE: SEDE AMMINISTRATIVA

- **Elementi di prova dell'effettiva esistenza all'estero dell'Amministrazione**:

- la presenza nell'organo amministrativo di **persone fisiche residenti in Italia** (dimostrare che queste si sono di volta in volta effettivamente recate all'estero per esercitare il proprio mandato).

⇒ a confronto, Circ. 11/2007 Agenzia delle entrate: la **società** sarà considerata **fiscalmente residente** in Italia "qualora, per la maggior parte del periodo d'imposta, risulti prevalentemente amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello Stato" (stabilita sulla base dei criteri previsti dall'art. 2 del TUIR)

LA RESIDENZA FISCALE: SEDE AMMINISTRATIVA

Segue

- il rinvenimento di documentazione probatoria di una **costante e puntuale attività di gestione della società estera**, esperita impartendo dettagliate istruzioni direttamente dall'Italia a mezzo fax, corrispondenza commerciale, per via telematica o altro, da parte di soggetti residenti, anche non necessariamente coincidenti con gli amministratori formalmente incaricati ma, di fatto, privi di un effettivo potere gestorio;

LA RESIDENZA FISCALE: SEDE AMMINISTRATIVA

Segue

- il rinvenimento di **contratti, accordi commerciali o altri documenti** costantemente **formalizzati in Italia** a nome della società estera, talvolta con l'intervento di controparti straniere all'uopo convocate nel territorio dello Stato presso lo studio del legale di fiducia dell'imprenditore italiano, ovvero presso la sede della società controllante o controllata italiana;
- potere di movimentare i conti correnti bancari intestati alla società;
- etc.

LA RESIDENZA FISCALE: OGGETTO PRINCIPALE

Art. 73, TUIR:

«4. (l)'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti».

LA RESIDENZA FISCALE: OGGETTO PRINCIPALE

Circ. n. 1/2008, 29 dicembre 2008, Guardia di finanza a riferimento della norma TUIR:

«definizione estremamente ampia, per circoscrivere la quale si ritiene in genere necessario prendere in considerazione lo svolgimento dell'attività per il cui esercizio la società è stata costituita, nonché gli atti produttivi e negoziali ed i rapporti economici che la stessa pone in essere con terzi»

⇒ Riferimento a dati concreti, materialmente riscontrabili:

- la **localizzazione degli investimenti**;
- la **sede degli impianti** produttivi e/o di stoccaggio;
- la **sede degli uffici** ove si svolgono le funzioni amministrativo-contabili
- etc.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

LA RESIDENZA FISCALE: PERSONE GIURIDICHE

Trasferimento della residenza all'estero della società, conseguenze:

- Fenomeno della **esterovestizione** (co.5 *bis* e co.5 *ter*, art.73, TUIR);
- Disciplina della ***Exit Tax*** (art. 166, TUIR)

Art. 73 comma 5-bis T.U.I.R.

*"**Salvo prova contraria**, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, **in alternativa**:*

*a) sono **controllati**, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma del Codice Civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*

*b) sono **amministrati** da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato."*

IL CONCETTO DI ESTEROVESTIZIONE

E' l'artificiosa localizzazione all'estero della residenza di un soggetto - diverso da persona fisica - residente in Italia, allo scopo di eludere la tassazione nel territorio dello Stato.

a) Può riguardare le società holding di partecipazioni benchè costituite all'estero.

b) Può riguardare le società industriali e commerciali benchè costituite all'estero.

L'esterovestizione societaria, intesa in senso ampio quale localizzazione di una società in uno Stato a fiscalità più favorevole allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale nazionale, rientra tra le fattispecie che possono configurare abuso del diritto

(sentenza Corte di Cassazione, Sez. trib., 07.02.2013, n. 2869).

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Articolo 73
comma 3 TUIR

Pone l'onere della prova a carico della Autorità fiscale.

"Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato:

- **la sede legale** (requisito meramente formale)
- **la sede dell'amministrazione** (formale-sostanziale)
- **l'oggetto principale dell'attività**

IL CONTENUTO DELLA PROVA

Onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria

1. Basato su elementi di carattere **formale** :
   - atto costitutivo e regole sul funzionamento della società estera;
   - delibere relative alla decisione di soci e organi dell'amministrazione;
   - articolazione dei poteri degli amministratori e le deleghe interne;
   - regolarità delle attività interne alla vita sociale;
   - la residenza *in loco* della maggior parte dei componenti del CdA.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

IL CONTENUTO DELLA PROVA

Onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria

2. Basato su elementi di carattere **sostanziale** :
   - gestione operativa basata sul posto
   - assunzione di personale e relative mansioni svolte;
   - disponibilità di locali ad uso civile o industriale e relativi contratti di locazione;
   - possesso delle idonee autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività concesse dalle autorità locali;
   - assoggettamento effettivo alle imposte estere;
   - conti correnti bancari presso istituti locali;
   - altri contratti e utenze.

L'INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO PER LE SOCIETA' cd. ESTEROVESTITE

Art. 73 comma 5-*bis* TUIR: **Inserisce una <u>presunzione relativa</u>, <u>determinando l'inversione dell'onere della prova</u>**

La sede dell'amministrazione di società ed enti non residenti che detengano **partecipazioni dirette di controllo** in società ed enti residenti **si considera esistente nel territorio dello Stato italiano, salvo prova contraria** qualora il soggetto estero sia alternativamente:

- **Controllato, anche indirettamente**, da società ovvero enti residenti nel territorio dello Stato
- **Amministrato** da un CdA o altro organo di gestione composto **in prevalenza** da consiglieri residenti nel territorio dello Stato

Nel suo complesso la previsione normativa vale a circoscrivere l'inversione dell'onere della prova alle ipotesi in cui il collegamento con il territorio dello Stato è particolarmente evidente e continuativo quale, per l'appunto, il caso in cui la proprietà rimane in Italia.

IL CONTROLLO

Disciplinato dall'art. 2359 c.c.:

- **controllo di diritto**, cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (cosiddetto **controllo interno di diritto**)
- **controllo di fatto,** cioè il possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante (cosiddetto **controllo interno di fatto**)
- **controllo esterno,** il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali

Comma 5-ter - presupposto per la sussistenza del controllo **deve valutarsi** con riferimento alla **data di chiusura dell'esercizio** della entità controllata localizzata all'estero.

La norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati **si interpongano più sub-holding estere.**

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

ESEMPIO PRESUNZIONE DI RESIDENZA NEL TERRITORIO dello STATO (ex art. 73 c. 5-bis TUIR)

- La società X residente in Italia detiene una partecipazione di controllo anche indiretto nella società H localizzata all'estero, che detiene una partecipazione di controllo diretto in Y S.p.a. residente in Italia

oppure quando

- La società H localizzata all'estero con Cda composto da tre membri di cui due residenti in Italia detiene una partecipazione di controllo diretto in X S.p.a. residente in Italia

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Operatività delle partecipate estere: profili probatori

- Obiettivi:
- Dimostrare l'effettiva residenza fiscale all'estero delle società partecipate oggetto di verifica
- Superare la presunzione relativa di sussistenza nel territorio italiano della residenza della partecipata estera

- **Oggetti di prova:**
- **l'esistenza in Italia dell'attività di direzione e coordinamento dell'intero gruppo;**
- **l'esistenza nel territorio dello Stato estero della sede amministrativa della società partecipata**

LA NATURA DELLA PROVA CONTRARIA: IL «MULTI – TEST»

Il c.d. schema Multi – Test permette di delineare, sotto il profilo sostanziale:

- la struttura, le risorse, l'organizzazione di uomini e mezzi dell'impresa estera (*Organization Test*)
- il tipo di attività svolta dalla stessa (*Business Activity Test*)
- le reali motivazioni economiche/imprenditoriali che hanno indotto la casa madre italiana a costituire una società in un determinato Paese estero (*Motive Test*)

LA PROVA CONTRARIA PER LE HOLDING "PASSIVE"

La c.d. "prova contraria" assume peculiari caratteristiche con riferimento alle *holding* che posseggono partecipazioni in società residenti in Italia ma non svolgono alcuna attività economica all'estero.

Al fine di vincere la presunzione contenuta nell'art. 73, comma 5-*bis*, TUIR è necessario **dimostrare che la società estera è sostanzialmente amministrata all'estero.**

LA PROVA DOCUMENTALE

La dimostrazione dell'effettiva residenza all'estero di società partecipate da soggetti residenti si deve basare su:

- Effettività degli insediamenti produttivi/commerciali all'estero e delle ragioni sottese agli stessi
- Modello organizzativo e funzionale del gruppo d'imprese comprendente le società estere con specializzazione
- Descrizione dei flussi informativi e contrattuali *intercompany*
- Esistenza (o meno) di sistemi di tesoreria centralizzata, rilevanti ai fini della dimostrazione dell'autonomia finanziaria
- Autonomia dell'organizzazione del personale, dei poteri di spesa, di acquisti, di negoziazione contratti con i clienti esteri.

L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497 C.C.)

L'esplicitazione dell'attività di direzione e coordinamento è importante elemento al fine di vincere le presunzioni e dimostrare l'effettiva residenza fiscale all'estero delle società partecipate oggetto di verifica.

Al fine di superare la presunzione di cui all'art. 73 comma 5-bis TUIR potrebbero costituire oggetto di prova:

- l'esistenza in Italia dell'attività di direzione e coordinamento dell'intero gruppo (che vengano qualificati come direttive strategiche della controllante nell'interesse supremo del gruppo)
- L'esistenza nel territorio dello Stato estero della sede amministrativa della società partecipata (che rimane autonoma nei propri atti gestori e amministrativi in genere)

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015 della Cassazione Penale

"Quel che in conclusione rileva ai fini della presente indagine è la ricorrenza, ancora una volta, di tre concetti tra loro assolutamente complementari: "costruzione di puro artifizio", "finalità prevalente di elusione", "libertà di scelta tra carichi fiscali diversi". Ma quel che deve essere chiaro è che se non v'è costruzione artificiosa, non v'è abuso."

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Sentenza n. 10249 del 16 ottobre 2015 – C.T.R. Napoli

Elementi tipici dell'esterovestizione sono: l'esistenza di un vantaggio fiscale (scaturente dal regime impositivo di favore, rispetto a quello interno, applicabile nel Paese prescelto); il sostanziale svolgimento in Italia del core business, risultando privo di valide ragioni economiche apprezzabili dell'insediamento all'estero della business entity; ed, infine, il carattere figurativo della presenza della società nello Stato estero, non svolgendo essa alcuna attività e disponendo perciò di una struttura fittizia al pari di una c.d. "cartiera", cioè priva di qualsivoglia investimento o attività economica apprezzabilmente svolta.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Sentenza n. 1154 del 19.05.2015 – C.T.R. Firenze

Dalla copiosa documentazione contabile ed extra contabile reperita presso gli uffici del Presidente e vice presidente del CdA delle C. di L. Spa, allegata al PVC della Guardia di Finanza, emesso a seguito di verifica nei confronti della società estera emergono elementi che consentono in modo univoco di desumere l'esistenza del fenomeno dell'esterovestizione.

Come ben valutato anche dai primi giudici, tramite la società C. di L. Spa veniva organizzata diretta e controllata la gestione sociale ed amministrativa della società bulgara.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Sentenza n. 2853 del 10.03.2015 – C.T.P. Milano

Il concetto di esterovestizione non ha solo i connotati dell'articolo 73 c.3 del tuir; la giurisprudenza ha da sempre evidenziato due ulteriori presupposti: soggettivo (sottrazione volontaria al più gravoso regime nazionale fiscale) e oggettivo (stabilimento in un paese black list della società estera). Nel caso in esame non ricorre nessuno dei due presupposti.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Sentenza n. 5911 del 29.6.2015 C.T.P. Milano

Società di diritto svizzero T. SA controllata dalla T. SpA presentava ricorso avverso avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2004-2009. L'Amministrazione finanziaria riteneva la società svizzera esterovestita in quanto controllata da un soggetto italiano con sede effettiva presso la stessa sede sociale della T. SpA controllante e con svolgimento di attività economica non in Svizzera ma in Italia. Secondo l'Ufficio, inoltre, la T. SA risultava priva di un'adeguata sede nella quale assumere decisioni gestionali ed amministrative. Nella gestione ordinaria della T. SA risultava poi un notevole coinvolgimento di dipendenti della T. SpA.

Sentenza n. 5911 del 29.6.2015 C.T.P. Milano

Segue

La società ricorrente riteneva infondati gli accertamenti e affermava invece l'effettivo svolgimento di attività in Svizzera attraverso la guida di un management che operava in autonomia in Svizzera; la T. SA versava inoltre regolarmente le imposte federali svizzere ed era soggetta ad una direzione effettiva che avveniva presso la sede sociale in Lugano e quindi non era stata costituita con intenti elusivi e di puro artificio.

I Giudici accoglievano il ricorso. "Ritiene, il collegio, che l'Agenzia delle Entrate non abbia raggiunto la prova che la società T. S.A. sia una società italiana "esterovestita" in quanto costruzione di puro artificio inidonea ad assumere in autonomia le decisioni aziendali finalizzate all'attuazione dell'oggetto sociale, né che l'effettiva gestione societaria fosse realizzata in Italia."

Sentenza n. 327/4/14 C.T.P. Verona

Nel corso dell'attività di verifica eseguita dalla G.d.F. nei confronti di una società Alfa srl con sede in Italia si è desunto che presso i locali amministrativi di quest'ultima di fatto trovasse sede amministrativa anche la società Beta sita in Slovacchia.

L'Ufficio ha quindi ricavato la convinzione che la società slovacca controllata dovesse essere qualificata come soggetto fiscalmente residente in Italia.

I verbalizzanti contestavano che nella sede della società italiana erano tenuti e conservati significativi carteggi amministrativo/contabili riferibili alla società estera (documentazione/fatture per trasporti, per gestione personale, per contratti di noleggio veicoli, note spese, licenze, scadenziario pagamenti, documentazione bancaria). Per questi motivi l'Amministrazione deduceva che la gestione operativa e amministrativa della società slovacca avvenisse in Italia.

Sentenza n. 327/4/14 C.T.P. Verona

Segue

La società italiana ha presentato ricorso descrivendo ai Giudici la propria storia commerciale e l'effettiva operatività nel settore trasporti da più di sessant'anni; ha precisato poi che nel 2007 ha volutamente avviato in Slovacchia un'ulteriore attività di trasporti internazionali di merci costituendo la società Beta e sviluppando la stessa nel territorio estero sfruttando condizioni di mercato favorevoli (costo del lavoro, facilità e incentivi per fare impresa ecc.).
La ricorrente ribadiva infine che nella costituzione della società slovacca non si ravvisava alcuna costruzione artificiosa con finalità elusive od evasive.

Il Giudice accoglieva il ricorso giudicando il materiale raccolto dall'Agenzia delle Entrate non dimostrativo di un'artificiosa delocalizzazione del reddito e richiamando la libertà di stabilimento.

Sentenza n. 2869 del 7.2.13 Corte di Cassazione

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la decisione della C.T.R. lombarda con riferimento ad una società lussemburghese identificata dall'Ufficio come esterovestita.

La Corte ha invece riconfermato i principi sostenuti dalla sentenza della CTR lombarda ricordando come ai fini della configurazione di un "abuso del diritto di stabilimento" è necessario accertare l'artificiosità intenzionale; le prove portate dall'Ufficio non sono state sufficienti in quanto inerenti solamente a deduzioni di fatto: "la società controllante al 99,9% è stabilita in Italia, nella nazione risiedono due dei tre membri del CdA e le "decisioni gestionali" vengono adottate in riunioni che si tengono in Italia".

La Corte invece ha individuato nella sede legale e amministrativa della società, localizzata in Lussemburgo, il luogo in cui risiede la sede effettiva ed ove la società stessa svolge l'oggetto principale della propria attività.

I Giudici hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Non è possibile una definizione preventiva della fattispecie (ad esempio attraverso un interpello o ruling di standard)

- Impossibilità di dimostrare in via preventiva l'inapplicabilità della norma al caso concreto
- Impossibilità di anticipare il momento del contraddittorio entro limiti utili per l'adempimento spontaneo

RILIEVI AI FINI IRAP

Con riferimento a società estere che svolgono attività produttiva o commerciale nel territorio dello Stato in cui sono localizzate

Non si può mettere in dubbio la circostanza di fatto che vede le società stesse possedere una struttura organizzativa idonea ad esercitare attività *in loco, dal che* ne deriva esenzione dall'Irap per mancanza assoluta di presupposto territoriale per i redditi prodotti da società estere nel territorio dello Stato di appartenenza, in assenza di organizzazione di uomini e mezzi di queste nel territorio dello Stato italiano. L'attribuzione della residenza fiscale in Italia a società estere non costituisce elemento sufficiente per l'applicazione dell'IRAP.

Necessario che nel territorio italiano venga svolta un'attività «*organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi*»

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA - Dottori Commercialisti Associati

Via XX Settembre 24, 25122 Brescia

tel: +39 030 2400759 fax: +39 030 2990849

E-mail: m.rossini@capriolirossinisegala.it

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.